

ONDAMICA

Natanti



CASA

AUTO

SALUTE

RISPARMIO

PROTEZIONE

PREVIDENZA

LAVORO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE ALTRE GARANZIE RELATIVE AI NATANTI

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Nota Informativa precontrattuale per l'assicurazione di Responsabilità Civile e Rami Danni per la circolazione dei natanti

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

È possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito Internet dell'Impresa il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione ai diversi tipi di natante che viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché in base alla formula contrattuale scelta dal richiedente ed indicata tra le possibili offerte dall'Impresa.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - www.groupama.it; info@groupama.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Groupama Assicurazioni S.p.A. appartiene al gruppo Groupama iscritto nell'albo Gruppo Assicurativi al n. 048.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 20 maggio 1931.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto della Società ammonta a **461,5** milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a **172,6** e a **288,9** milioni di Euro.

Alla stessa data l'indice di solvibilità della **gestione danni**, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a **1,41**.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata del contratto

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 4 "Durata del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte

Garanzia assicurativa della Responsabilità Civile:

- **Forma tariffaria**

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile è determinato in misura fissa.

- **Oggetto del contratto**

L'Impresa assicura in conformità alle norme di legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 10 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

- **Clausole di inoperatività delle garanzie assicurative e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato**

In polizza sono riportati dei casi in cui la garanzia assicurativa non è operante e l'Impresa ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Per i presupposti e per gli effetti nonché per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 11 "Esclusioni e rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione.

- **Massimali relativi alla garanzia di Responsabilità Civile**

Il contratto prevede un massimale. Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale è bipartito cioè distinto per danni a cose e danni a persona. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art.10 "Oggetto dell'Assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

Di seguito illustriamo il meccanismo di funzionamento.

Ad esempio: polizza con massimale bipartito pari ad € 1.000.000 (danni a cose) e € 5.000.000 (danni a persone),

- se il sinistro ha prodotto danni per € 400.000 (danni a cose) ed € 2.000.000 (danni a persone) l'Impresa liquiderà l'importo esatto del sinistro;
- se invece il sinistro ha prodotto danni per € 1.500.000 (danni a cose) ed € 6.000.000 (danni a persone) l'Impresa liquiderà fino al massimale pattuito in polizza e il residuo rimane a carico del proprietario.

3.1. Estensioni della copertura

Per le estensioni della garanzia Responsabilità Civile si rinvia all'art. 10 "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione

Garanzie assicurative diverse dalla Responsabilità Civile Auto

- **Incendio:** copre i danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato descritto in polizza a causa di incendio, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 14 "Incendio" delle Condizioni di Assicurazione.
- **Furto e Rapina:** copre la perdita del natante o del motore marino assicurato o di sue parti, compresi i danni derivanti da incendio, in conseguenza di furto e rapina nonché i danni subiti dal natante, nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 15 "Furto e rapina" delle Condizioni di Assicurazione.

Sulla garanzia Incendio, Furto e Rapina potrebbe essere prevista l'applicazione di scoperto e franchigia se pattuito e riportato in polizza. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 20.3 "Scoperto e Franchigia" delle Condizioni di Assicurazione.

- **Ricorso Terzi e Rimessaggio:** copre i danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante, quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, salvo che si tratti di evento doloso.

La garanzia Ricorso Terzi e Rimessaggio è prestata fino alla concorrenza di € 100.000. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'art. 16 "Ricorso terzi e rimessaggio" delle Condizioni di Assicurazione.

Il meccanismo degli scoperti, franchigie e massimali

Lo scoperto è la percentuale dell'importo indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Ad esempio: se il danno è quantificato in € 10.000,00 e la garanzia è prestata con uno scoperto del 20% la somma spettante all'Assicurato sarà pari a € 8.000,00 così determinata:

$10.000,00 \times 20\% = 2.000,00$ (scoperto a carico dell'Assicurato)

$10.000,00$ (danno) - $2.000,00$ (scoperto a carico dell'Assicurato) = $8.000,00$ (importo indennizzabile).

Per franchigia intendiamo la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Viene espressa in cifra assoluta o in percentuale.

Ad esempio: danno di € 3.500,00, franchigia del 3%, all'Assicurato verranno liquidati € 3.395 (€3.500 - 105 = €3.395).

Per massimale intendiamo l'importo pattuito in polizza fino al quale l'Assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa.

Ad esempio:

- danno è di € 1.000
- massimale previsto in polizza di € 750,00
- l'assicuratore corrisponderà € 750,00 e resterà a carico dell'Assicurato l'importo residuo di € 250,00

Per la disciplina dell'assicurazione parziale si rinvia all'art. 20.1 "valore assicurato e limiti di indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

La garanzia di Responsabilità Civile non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente del natante assicurato; inoltre non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

- il proprietario del natante, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di natante concesso in leasing;
- con riferimento al Conducente del natante ed alle persone del precedente alinea: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico);
- ove l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 129 del Codice delle Assicurazione Private.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti sulla prestazione.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 3 "Dichiarazioni e comunicazioni del contraente" delle Condizioni di Assicurazione.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia all'art. 3.1 "Aggravamento del rischio e variazione della residenza" delle Condizioni di Assicurazione.

Ad esempio: circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio si rappresenta qualora il contraente ometta di comunicare eventuali variazioni di residenza.

7. Premi

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è annuale. Il premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute all'intermediario. Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa o all'intermediario in tale sua qualità;
2. ordini di bonifico e/o altri mezzi di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell'Impresa o dell'intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.

È possibile richiedere che il premio venga frazionato in rate semestrali (+3%), quadrimestrale (+4%), trimestrale (5%) **non concedibile per i natanti uso privato.**

Nel caso di cessazione del rischio il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., fornendo idonea documentazione. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile, può ottenere la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Per gli aspetti di dettagli si rinvia all'art. 5 "Cessazione del Rischio" delle Condizioni di Assicurazione.

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile esiste la possibilità che siano applicati sconti di premio da parte dell'Impresa. Tali sconti potranno essere applicati in base alle combinazioni di vendita, all'esistenza o alla mancanza di determinati presupposti oggetto di dichiarazione da parte del Contraente.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

In base al disposto dell'art. 2952 del Codice Civile il diritto dell'Impresa alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

9. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la Legge Italiana

10. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e successive modifiche e integrazioni. I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura del rischio Responsabilità Civile Auto, sono soggetti al trattamento fiscale previsto dalla legislazione vigente in materia.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Procedura per il risarcimento del danno da Responsabilità Civile

La denuncia di sinistro deve essere inoltrata tempestivamente all'Impresa o all'Agenzia.

Sul sito internet www.groupama.it è disponibile l'elenco dei centri di liquidazione sinistri.

I termini entro i quali l'impresa deve liquidare il sinistro e deve effettuare il pagamento sono di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione inviata dall'Impresa.

12. Incidenti con controparti estere

In caso di incidente con un natante estero avvenuto in Italia, per richiedere il risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a: UCI – Corso Sempione 39 20145 Milano indicando ogni dato utile. L'UCI in base ai dati forniti nella lettera di risarcimento, provvederà ad incaricare della trattazione del sinistro il corrispondente nominato dalla Compagnia di assicurazione. Se il sinistro con il natante estero è avvenuto fuori dall'Italia, per individuare l'assicuratore estero del natante che ha provocato l'incidente ed il mandatario per la liquidazione dei sinistri nominato in Italia occorre scrivere a: CONSAP Spa - Centro di Informazione Italiano – inviando un fax al n. 0685796270 oppure un messaggio e.mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it

In caso di sinistro avvenuto con un natante non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada istituito presso la CONSAP S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile
Per la denuncia del sinistro devono essere tenute in considerazione modalità e termini per i cui aspetti di dettaglio di rinvia all'art. 18 "Denuncia del sinistro e obblighi relativi" delle Condizioni di Assicurazione e per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all'art. 20 "Modalità di pagamento dell'indennizzo" delle Condizioni di Assicurazione.

14. Accesso agli atti dell'Impresa

L'accesso agli atti è regolato dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 146 del Codice di Assicurazioni.

Il termine iniziale per l'esercizio del diritto di accesso decorre dal momento in cui sono conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni.

Il diritto di accesso, pertanto, può essere esercitato:

- 1) dal momento in cui è stata comunicata all'avente diritto la misura della somma offerta per il risarcimento o dal momento in cui sono stati comunicati i motivi per i quali non si ritiene di fare l'offerta;
- 2) in caso di assenza di riscontri da parte dell'Impresa alla richiesta di risarcimento (mancata offerta o mancata comunicazione del diniego dell'offerta):
 - a) decorsi **trenta giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei natanti;

- b) decorsi **sessanta giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
 - c) decorsi **novanta giorni** dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso;
- 3) decorsi **centoventi giorni** dalla data di accadimento del sinistro.

Qualora l'Impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento danni incompleta, abbia richiesto, **entro trenta giorni dalla ricezione**, le necessarie integrazioni, i termini di cui alle lettere a), b) e c) decorrono dalla data di ricezione da parte dell'Impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'esercizio del diritto di accesso presuppone una richiesta scritta dell'istante che presenti i seguenti requisiti formali e sostanziali:

- indicazione degli estremi dell'atto oggetto della richiesta ovvero degli elementi che ne consentano l'individuazione; in mancanza di tali elementi, il richiedente è comunque tenuto a specificare i dati e le informazioni oggetto della richiesta in modo da consentire all'Impresa l'individuazione degli atti in cui siano eventualmente contenuti;
- riferimento all'interesse personale e concreto sotteso alla richiesta di accesso;
- allegazione alla richiesta della copia di un documento di riconoscimento e, qualora il richiedente agisca quale rappresentante di un altro soggetto, copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e delega da quest'ultimo sottoscritta; se l'interessato è una persona giuridica, un ente o una associazione, la richiesta deve essere avanzata dalla persona fisica a ciò legittimata dagli statuti.

La richiesta, trasmessa con raccomandata A.R. o tramite fax ovvero consegnata a mano, può essere indirizzata, a scelta dell'istante:

- alla **Sede Legale** o alla **Direzione Generale** dell'Impresa di assicurazione;
- all'**Ufficio Sinistri** del domicilio del danneggiato;
- all'**Agenzia** presso la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami - Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: reclami@groupama.it.

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

16. Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata al presente contratto deve in base al disposto dell'art. 84 del D.Lgs n. 69 del 21 Giugno 2013 convertito in Legge del 9 Agosto 2013 n. 98, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione imparziale iscritto nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. In tal caso il Contraente o l'Assicurato dovranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale di Groupama Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese n. 385, 00144 Roma, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo mediazione_groupama@legalmail.it.

Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina *Aggiornamenti documentazione* raggiungibile dalla sezione *Prodotti* del nostro sito www.groupama.it

Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Groupama Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Dominique Uzel**



GLOSSARIO

Il presente Glossario forma parte integrante della Nota Informativa del contratto di assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei Natanti

Accessori

Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Agente

Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione.

Aggravamento (del rischio)

Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'Assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore.

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra Assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione (attività assicurativa)

Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

Assicurazione a primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall'effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (art. 1907, Codice Civile).

Assicurazione a valore intero

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.

Broker (mediatore) di assicurazione

Intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione

Carenza (periodo di)

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.

Caricamenti (v. Accessori)

Condizioni di assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Contraente

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l'Assicurato.

Contratto di assicurazione

Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.

Danno

Pregiudizio subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.

Decorrenza della garanzia

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

Denuncia di sinistro

Avviso che l'Assicurato deve dare all'assicuratore o all'Agente a seguito di un sinistro.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal contraente e/o dall'Assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l'Assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell'Assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Diminuzione (del rischio)

Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Fascicolo informativo

Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.

Fondo di garanzia per le vittime della strada (FGVS)

Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una Impresa per la liquidazione dei danni.

Franchigia

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'Assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Franchigia Assoluta

Somma che rimane a carico dell'Assicurato a prescindere dall'entità del danno.

Franchigia relativa

Somma che rimane a carico dell'Assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.

Impresa di assicurazione

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

Indennizzo

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall'Assicurato in caso di sinistro.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

Margine di solvibilità

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'Impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'Impresa.

Massimale

La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile

Nota informativa

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

Periodo di assicurazione

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.

Polizza

È il documento che prova l'assicurazione.

Premio

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

Principio indennitario

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Provvigione

Elemento fondamentale del rapporto di Agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo all'Agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (Impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

Questionario anamnestico

Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'Assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Quietanza

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'Assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

Risarcimento

Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.

Rischio

La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.

Riserve tecniche

Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.

Rivalsa

Diritto che spetta all'Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all'Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell'Assicuratore.

Scoperto

Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Somma assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Valore a nuovo

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.

Valore allo stato d'uso

Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.

Valore assicurato

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione.

INDICE

Definizioni	2
Condizioni Generali di Assicurazione	4
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	4
Art. 2 Limiti della navigazione	4
Art. 3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente	4
3.1 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza	4
Art. 4 Durata del contratto	4
Art. 5 Cessazione del rischio	5
Art. 6 Sospensione del contratto	5
Art. 7 Oneri a carico del Contraente	5
Art. 8 Altre assicurazioni	5
Art. 9 Rinvio alle norme di legge	5
Assicurazione della Responsabilità Civile	6
PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	6
Art. 10 Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 11 Esclusioni e rivalsa	6
Art. 12 Modalità per la denuncia di sinistro	7
Art. 13 Gestione delle vertenze	7
PARTE 2 FORMA TARIFFARIA	7
- Fissa	7
Condizioni Aggiuntive	8
- Natanti adibiti a scuola guida	8
- Danni a cose od animali di terzi	8
- Danni a cose di terzi trasportati	8
- Attività idrosportiva - traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	8
- Estensione limiti di navigazione	8
- Rinuncia all'azione di rivalsa	8
Condizioni di Assicurazione che regolano le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto	10
Art. 14 Incendio	10
Art. 15 Furto e rapina	10
Art. 16 Ricorso terzi e rimessaggio	10
Art. 17 Esclusioni	10
Art. 18 Denuncia del sinistro ed obblighi relativi	11
Art. 19 Riparazioni sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	12
Art. 20 Modalità di pagamento dell'indennizzo	12
20.1 Valore assicurato e limiti di indennizzo	12
20.2 Regola proporzionale	12
20.3 Scoperto e franchigia	12
20.4 Liquidazione dei danni - Nomina dei periti	13
20.5 Diritto di surrogazione	13
20.6 Somme assicurate al netto IVA	13
NORME FINALI	14
Art. 21 Polizze vincolate	14

DEFINIZIONI

Assicurato

Nella garanzia Responsabilità Civile prestata ai sensi della "Legge": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto; nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Atto doloso

Evento dannoso da chiunque preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

Atti vandalici

L'insieme delle azioni fine a se stesse commesse da chiunque e con qualsiasi mezzo rivolte a danneggiare o distruggere una cosa altrui.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto

Danno subito dal natante per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse dalla Responsabilità Civile.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e relativi Regolamenti di attuazione.

Mediazione

L'opera, l'intervento del mediatore in genere volti a favorire rapporti, contratti, accordi.

Natante

Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 123 della legge:

- tutte le unità da diporto dotate di motore;
- i motori marini amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore;
- i natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto persone.

Parti

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A..

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A..

Rapina

Reato previsto dall'art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risarcimento

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Scadenza annuale

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

Scoperto

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SSN

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge

PREMESSA**Resta inteso che:**

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

In ottica di trasparenza, le parti del testo in grassetto rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(comuni a tutte le garanzie)

ART. 1 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del Certificato e Contrassegno. Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. Qualora il Certificato ed il Contrassegno si siano deteriorati, Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto o smarrimento previa presentazione della denuncia fatta presso l'Autorità Competente o previa autocertificazione dell'evento.

ART. 2 LIMITI DELLA NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei. Limitatamente alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile l'assicurazione vale anche: durante la giacenza a terra nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; durante i trasferimenti a terra nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché degli Stati membri dell'Unione Europea.

ART. 3 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente ai casi di cui all'art. 1893 del Codice Civile, tale rivalsa verrà operata nei limiti del **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000**.

3.1 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Groupama Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è di durata annuale o, su richiesta del Contraente di anno + frazione, si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta, tuttavia la polizza rimarrà operante sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza contrattuale o, se precedente, sino alla data di decorrenza di nuovo contratto per il medesimo rischio.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto. Groupama Assicurazioni S.p.A., almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, mette a

disposizione del contraente presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, le nuove condizioni di premio e di polizza.

L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo si intende espressa con il pagamento del nuovo premio da parte del contraente contro il rilascio di quietanza e di certificato e contrassegno.

ART. 5 CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della navigazione, o esportazione definitiva del natante oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente **è tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., fornendo idonea documentazione. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile, **solo previa restituzione del Certificato, del Contrassegno e dell'eventuale Carta Verde (salvo il caso di furto o rapina)**, può alternativamente richiedere:

- **Sostituzione del natante** - che il contratto sia reso operante per altro natante di sua proprietà, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, a patto che si tratti di natante appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria. In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo natante, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.
- **Cessione del contratto** - che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo natante in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza.
- **Risoluzione del contratto** - che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta Verde; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all'anno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

ART. 6 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto non è ammessa.

ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

ART. 8 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

NORME RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 10 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile:

- a) **per danni a cose e animali di terzi**, in caso di natante ad uso privato, unità da diporto azionata dal motore amovibile assicurato o unità da diporto con motore inamovibile;
- b) per la navigazione o giacenza del natante **in acque private**;
- c) **limitatamente agli hovercraft**, per gli spostamenti fuori dall'acqua;
- d) personale e autonoma dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua del natante, **esclusi** i danni al natante medesimo;
- e) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle **operazioni di carico e scarico** da terra al natante ad uso privato o all'unità da diporto e viceversa purchè non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici. **Sono esclusi** i danni alle cose trasportate e **non sono considerati terzi** coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, **salvo** che si tratti di regate veliche.

ART. 11 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante in caso di:

- a) **Conducente non abilitato** a norma delle disposizioni in vigore;
- b) **natante adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di **natante con "autorizzazione temporanea"** (targa prova o autorizzazione occasionale), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) **natante dato a noleggio con equipaggio**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- e) **natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del decreto legislativo del 18/07/2005 n. 171**;
- f) **traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**;
- g) **Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- h) nel caso di assicurazione della responsabilità per i **danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del Certificato o licenza di navigazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

ART. 12 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il natante assicurato, **l'Assicurato deve:**

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu), la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia il Certificato e/o la licenza di navigazione relativi al natante assicurato, e la patente del Conducente al momento del sinistro (ove prevista);
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art. 144 della Legge.

ART. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze **nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. **Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce** le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e **non risponde** di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

PARTE 2 FORMA TARIFFARIA

Fissa

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile della presente polizza è determinato in misura fissa.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza)

NATANTI ADIBITI A SCUOLA GUIDA

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

DANNI A COSE OD ANIMALI DI TERZI

(Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi. L'assicurazione è stipulata con una **franchigia fissa ed assoluta di € 77,00 per ogni sinistro**. Groupama Assicurazioni S.p.A. conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia. **Sono esclusi** dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante, od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, **salvo** il disposto della condizione aggiuntiva "Danni a cose di terzi trasportati" qualora operante.

DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI

(Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone)

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati **esclusi** preziosi, denaro, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, **nonché** i danni a cose derivanti da incendio, furto o smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un **massimo di € 104,00** per ogni persona danneggiata.

ATTIVITÀ IDROSCIATORIA, TRAINO DI PARACADUTE ASCENSIONALE O DI DELTAPLANO

(Natanti uso privato)

Limitatamente ai natanti da diporto, l'assicurazione copre anche la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività idrosciatoria, di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano. **Sono esclusi** i danni derivanti dall'esercizio di attività di traino di altri mezzi.

ESTENSIONE LIMITI DI NAVIGAZIONE

(Natanti uso privato)

L'assicurazione di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione vale anche nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del natante o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi:

- **natante condotto da persona non abilitata:**
se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato al comando ed alla condotta a norma delle disposizioni in vigore;
- **danni subiti dai terzi trasportati:**
se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della licenza o del certificato di Navigazione.

Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

- ***guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:***
in caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del Decreto Legislativo del 18/7/2005 n.171, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Le polizze relative alle seguenti garanzie, laddove rilasciate senza copertura di Responsabilità Civile Auto, potranno avere durata anche superiore all'anno.

ART. 14 INCENDIO

Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato, descritto in polizza a causa di incendio o di esplosione del carburante intendendosi per tale il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione contenuto nel relativo serbatoio. Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde altresì dei danni che l'azione del fulmine può cagionare al natante assicurato, anche quando non vi sia sviluppo di incendio. Con eccezione dei motori marini amovibili, la garanzia comprende anche le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice purché elencati nella fattura d'acquisto e purché il loro valore sia compreso in quello assicurato.

ART. 15 FURTO E RAPINA

Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde della perdita del natante, o del motore marino, assicurato o di sue parti, compresi i danni derivanti da incendio, in conseguenza di furto o rapina nonché dei danni subiti dal natante, nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati. Il furto del motore fuoribordo applicato all'imbarcazione è risarcibile **a condizione che** esso fosse fissato all'imbarcazione con adeguato congegno antifurto e che il furto sia stato commesso con effrazione; qualora invece il motore fosse staccato dall'imbarcazione il furto è risarcibile soltanto **a condizione che** lo stesso fosse riposto in locale chiuso a chiave e che il furto sia stato commesso con effrazione. **Con eccezione dei motori marini amovibili**, la garanzia comprende anche le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice purché elencati nella fattura d'acquisto, e sempreché il valore sia compreso in quello assicurato.

ART. 16 RICORSO TERZI E RIMESSAGGIO

Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede al risarcimento, **fino alla concorrenza di € 100.000** per sinistro ed anno assicurativo, dei danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante assicurato, quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, **salvo che** si tratti di evento doloso. Se pattuita la garanzia Incendio/Furto e Rapina, inoltre, in caso di incendio del cantiere o del rimessaggio nei quali è ricoverato il natante assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia espressamente al diritto di rivalsa per i danni agli stessi imputabili.

ART. 17 ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) causati da **scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere;**
- c) causati da **esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) **verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, **salvo che** si tratti di regate veliche;
- e) causati da partecipazioni ad attività delittuose o con dolo:
 - del contraente;
 - dell'Assicurato ;
 - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti ;
 - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;

- qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- f) **causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, o da surriscaldamento o fenomeno elettrico comunque occasionato, non seguito da incendio;**
- g) **per i danni subiti da cose che si trovino a bordo del natante assicurato e non rientrino nell'oggetto della garanzia;**
- h) **alle dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione** previsti da norma di legge o regolamento che non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi a chiave ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.

Parimenti, non sono indennizzabili i danni quando:

- i) il natante sia sottoposto **a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione**, oppure il natante sia sottoposto a lavori di ricostruzione o di grandi riparazioni non conseguenti a danni a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A..

ART. 18 DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI

L'Assicurato **deve**, in caso di sinistro:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;**
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del recupero dell'unità da diporto, del natante o motore marino rubato o di parti di esso.

E relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

nel caso **di incendio deve inoltre:**

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Inoltre, a richiesta di Groupama Assicurazioni S.p.A., appena possibile deve produrre:

- in caso di furto totale, il certificato di archiviazione del procedimento;
- se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi al medesimo.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

nel caso **di furto o rapina totali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della licenza o Certificato di navigazione; se asportata in seguito al furto, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di furto;
- fornire, se non asportate in seguito al furto, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e disponibilità del locale o vano chiuso a chiave a bordo o a terra;
- rilasciare la procura a vendere del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso **di furto o rapina parziali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificassero all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

ART. 19 RIPARAZIONI SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il natante danneggiato nel rimessaggio o cantiere, **l'Assicurato non deve** provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso scritto di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il valore. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

ART. 20 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il natante sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi. Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per il reato di cui all'art. 642 cp, il pagamento sarà eseguito previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

20.1 Valore Assicurato e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente e riportato nella casella del modulo di polizza: - "Valore del natante", che comprende anche, ove presenti, il valore degli accessori e degli apparecchi fono audiovisivi purché stabilmente fissati al natante, nonché delle dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge, delle attrezzature veliche standard (fiocco, genoa e randa per ciascun albero), delle vele extra e dei battelli di servizio.

Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna ad indennizzare:

- **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale, al momento del sinistro, del natante (compresi gli accessori e gli apparecchi fonoaudiovisivi purché stabilmente fissati allo stesso, le dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge, le attrezzature veliche standard, le vele extra e i battelli di servizio);
- **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni senza applicazione, per i primi 24 mesi, del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso, al netto del valore residuo. In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate. **Non sono indennizzabili** le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione conseguente al sinistro.

20.2 Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori.

20.3 Scoperto e franchigia

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, **sono detratti** gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto o di franchigia. In caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente **il maggiore dei due**.

20.4 Liquidazione dei danni Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti. In assenza di accordo, le parti, quando una di queste lo richieda, potranno congiuntamente deferire per iscritto la determinazione a due periti i quali, in caso di disaccordo, ne nomineranno un terzo, le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.**

20.5 Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del Conducente del natante, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

20.6 Somme assicurate al netto di IVA

Nel caso in cui l'Assicurato possa fiscalmente detrarre l'IVA, la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto dell'imposta suddetta.

NORME FINALI**ART. 21 POLIZZE VINCOLATE**

Nel caso di natanti, locati in leasing, venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in polizza a favore dell'Ente Vincolatario. Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga per la durata della polizza, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, in caso di danni relativi al natante assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 Impresa appartenente al gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. 048 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

